



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque

tutela.acque@regione.piemonte.it
tutela.acque@cert.regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Classificazione 13.150.20/DMV/3-2020A/sf14

(*) Data e Segnatura di Protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Alla Provincia di Verbania
Servizio Risorse Idriche
protocollo@cert.provincia.verbania.it

e, p.c. Alla Città Metropolitana di Torino
Direzione Risorse Idriche e Tutela
dell'Atmosfera
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Provincia di Alessandria
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse
Idriche
protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it

Provincia di Asti
Servizio Ambiente
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Provincia di Biella
Servizio Risorse Idriche
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Provincia di Cuneo
Settore Gestione Risorse del Territorio, Ufficio
Acque
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Provincia di Novara
Ufficio Risorse Idriche
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Provincia di Vercelli
Settore Risorse Idriche
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque*

*tutela.acque@regione.piemonte.it
tutela.acque@cert.regione.piemonte.it*

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it

ARPA Piemonte
Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali
rischi.naturali@pec.arpa.piemonte.it

Oggetto: Richiesta in merito a chiarimenti interpretativi riscontrati a seguito dell'applicazione del DPGR 14/R/2021 relativo all'adeguamento del deflusso ecologico.– riscontro.

Con riferimento alla Vostra nota, prot. n. 21547 del 3/12/2025 di cui all'oggetto, con la quale codesta Provincia formula una serie di quesiti in materia di disciplina del Deflusso ecologico, si riscontrano di seguito i singoli quesiti.

Fermo restando il riparto di competenze amministrative delineato dalla legge regionale n° 44 del 26/04/2000, ai sensi del quale tutte le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque sono state attribuite alle Province (art. 56, comma 1, lettera h), questa Amministrazione, alla quale spetta la funzione di coordinamento e di emanazione di indirizzi generali in materia di risorse idriche, ritiene opportuno fornire, in via generale, alcuni chiarimenti utili alla corretta applicazione del Regolamento 14/R/2021 nei casi prospettati.

1) Possibilità di concentrazione dei rilasci di prese sussidiarie su opere principali.

Si evidenzia che il regolamento 14/R/2021 riporta all'art. 2, comma 1, lettera h): "Prese sussidiarie: una o più prese che complessivamente sottendono una superficie inferiore al 20 per cento del sottobacino che alimenta la derivazione", e alla lettera D) dell'Allegato D "PROGETTI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI PRESA", riporta una specificazione relativa alle Prese sussidiarie: "Illustrazione sull'estratto della BDTRE regionale in scala 1:10.000 delle superfici sottese dalle singole prese; la carta deve anche consentire di visualizzare i tratti di reticolo naturale compresi tra le prese sussidiarie e il punto di immissione dei corpi idrici minori nel corpo idrico che alimenta la presa principale". Pertanto, si ritiene che debba prevalere un'interpretazione sostanziale del Regolamento, nel senso che per le opere già realizzate, in conformità all'art. 6 del precedente Regolamento regionale 8/R/2007, restano valide le modalità di rilascio di DMV a suo tempo approvate dalle Autorità concedenti. Inoltre, questo Settore ritiene che anche per le nuove concessioni possa essere valutata la possibilità di concentrare i rilasci su un'unica presa, laddove ciò consenta il migliore bilanciamento dei diversi interessi concorrenti, garantendo le esigenze di tutela ambientale e della produzione di energia da fonti rinnovabili.



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque*

*tutela.acque@regione.piemonte.it
tutela.acque@cert.regione.piemonte.it*

2) Applicabilità o meno dell'articolo 3 comma 5 del DPGR 14/R/2021 (Il DE non può essere inferiore a 20 litri al secondo o a 50 litri al secondo, a seconda dell'Area idrografica) ai diversi tipi di prelievi (esistenti/in fase di rinnovo, nuovi o prese sussidiarie).

Sempre in un'ottica sostanziale di preservare i tratti di monte dei corpi idrici, trova fondamento la previsione, attualmente contenuta nel Regolamento 14/R/2021, di garantire una portata minima, commisurata – a seconda delle aree idrografiche piemontesi – in 50 l/s ovvero in 20 l/s. A tale riguardo, nel momento in cui non fosse verificata per ogni mese dell'anno la presenza di tali valori in tratti caratterizzati da bacini imbriferi di minor dimensione, in conformità all'art. 6 del precedente Regolamento regionale 8/R/2007, questo Settore ritiene restino valide le *modalità di rilascio* di DMV approvate, a suo tempo, dalle Autorità concedenti. Quanto ai *valori dei rilasci*, è ben noto che il regolamento prevede che, in ottemperanza a superiori disposizioni nazionali e di distretto, vadano ricalcolati con l'applicazione dei fattori correttivi. In alternativa e di iniziativa dei concessionari proponenti, risulta inoltre sempre possibile, mediante la conduzione di una sperimentazione sito-specifica come da art. 10 del Regolamento 14/R/2021, pervenire all'individuazione di un appropriato valore dei rilasci ambientali da applicare ai rii minori, in un'ottica di contemperare le esigenze degli utilizzi con le necessità di tutela ambientale.

Per i nuovi prelievi, i valori minimi di DE da applicarsi sono quelli previsti dall'art.3 comma 5 del DPGR 14/R/2021.

3) conferma sull'applicabilità del DE ai corsi d'acqua formalmente non classificati come corpi idrici.

A parere dell'Autorità di Distretto del fiume Po, (rif. nostro Prot. n.181260 in data 18/12/2023) scopo della Direttiva 2000/60/CE (DQA) è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione e delle acque costiere e sotterranee che: a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici, intendendo come acque superficiali interne tutte le acque superficiali del Distretto idrografico. Conseguentemente anche i corsi d'acqua non individuati come corpi idrici rientrano all'interno dell'ambito di applicazione della DQA.

Inoltre, giova richiamare che, all'interno del capitolo 2 della Direttiva Deflussi Ecologici (Deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po) è presente un paragrafo relativo al Deflusso Minimo Vitale in cui è specificato quanto segue: "In attesa della definizione della componente ambientale del DE o dell'individuazione di valori definiti sulla base di indagini sito-specifiche coerenti con gli indirizzi del DD 30/2017, tutte le derivazioni devono garantire il rilascio del Deflusso minimo vitale idrologico (DMV idrologico). Conseguentemente, il livello di tutela, di tutte le acque superficiali correnti, a valle di tutte le derivazioni, deve essere garantito almeno tramite il mantenimento del DMV idrologico".



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque*

*tutela.acque@regione.piemonte.it
tutela.acque@cert.regione.piemonte.it*

Per quanto riguarda gli orientamenti dello Stato, che in materia ambientale detiene le funzioni legislative, l'art. 1 (Approvazione delle Linee Guida) del Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13.02.2017 del Ministero dell'Ambiente, recita: "(Omissis)..., sono approvate le *"Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (DQA)"*, contenute nell'allegato A, (Omissis).

Da quanto sopra premesso, si evince che il DE si applica a tutti i "corsi d'acqua" e non solamente ai "corpi idrici" tipizzati, salvo espressa indicazione contraria che vorrà semmai esprimere l'Autorità di distretto del f. Po, a tutela dell'esigenza di garantire l'omogeneità della misura a livello distrettuale, alla quale la presente viene trasmessa per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

Dott. Paolo Mancin

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referente: Matteo De Meo (011 432 4949)